

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 17 gennaio 2001.**

Acquarone, Biasco, Bordon, Brancati, Bressa, Burani Procaccini, Calzolaio, Cannanzi, Cardinale, Carli, Cavanna Scirea, Colucci, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Garra, Giovanardi, Giuliano, Grimaldi, Labate, Landolfi, La Russa, Leone, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Schietroma, Sica, Solaroli, Soro, Tassone, Turco, Turrone, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Biasco, Bordon, Brancati, Bressa, Burani Procaccini, Calzolaio, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Garra, Giovanardi, Giuliano, Grimaldi, Landolfi, La Russa, Leone, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Saraca, Sica, Solaroli, Soro, Turco, Turrone, Armando Veneto, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 16 gennaio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti

proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SIMEONE: « Norme per l'adeguamento della strada fondovalle Tammaro in provincia di Benevento » (7534);

IACOBELLIS: « Adeguamento degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati » (7535).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 16 gennaio 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 4408. — « Istituzione del servizio civile nazionale » *(approvato dal Senato)* (7532);

S. 4888. — Senatori AGOSTINI ed altri: « Contributi ricorrenti a favore della Fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto » *(approvata dalla IV Commissione permanente del Senato)* (7533).

Saranno stampati e distribuiti.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 7406, d'iniziativa dei deputati MATRANGA ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Modifica dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di concessione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF alle

famiglie degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e alla magistratura vittime della criminalità mafiosa e comune » (7406).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoidicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 4408. — « Istituzione del servizio civile nazionale » (*approvato dal Senato*) (7532) *Parere delle Commissioni III, IV, V, VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

IV Commissione (Difesa):

S. 4888. — Senatori AGOSTINI ed altri: « Contributi ricorrenti a favore della Fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto » (*approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (7533) *Parere delle Commissioni I e V;*

V Commissione (Bilancio):

DI ROSA: « Disposizioni in materia di destinazione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF di competenza statale a favore delle regioni » (7359) *Parere delle Commissioni I, VI, VII, VIII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

IX Commissione (Trasporti):

CAPPELLA ed altri: « Disposizioni per garantire la continuità territoriale della Sicilia » (7375) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XIV;*

SAONARA: « Disposizioni per il completamento del sistema idroviario padano-

veneto e per sostenere il trasporto idroviario delle merci » (7432) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XI Commissione (Lavoro):

POLENTA: « Agevolazioni ai fini pensionistici per le persone affette da invalidità » (7466) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 8 gennaio 2001 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 6 giugno 2000, in merito alla relazione del consigliere delegato all'ufficio di controllo sugli atti e sulle gestioni del Ministero della giustizia concernente la gestione del Consiglio superiore della magistratura relativo agli esercizi 1996-1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 15 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 1° dicembre 2000, in merito alla relazione del consigliere capo della delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, concernente l'indagine sulla gestione della sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici, e storici del Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal
ministro dei lavori pubblici.**

Il ministro dei lavori pubblici con lettera in data 9 gennaio 2001, ha trasmesso il rapporto, aggiornato al 31 agosto 2000, sulla quantificazione relativa alle richieste di maggiori compensi e del contenzioso derivante dalle attività ex Agensud (opere in concessione).

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal
ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 12 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 12 gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Monleale (Alessandria), Gricignano di Aversa (Caserta), Rovigo, Sant'Arcangelo (Potenza) e Bova (Reggio Calabria).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

**Trasmissione dal difensore civico
della regione Veneto.**

Il difensore civico della regione Veneto, con lettera in data 16 gennaio 2001, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico nell'anno 2000 (doc. CXXVIII, n. 4/3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante revisione del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, relativo alla determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 febbraio 2001. È, altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio) che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 gennaio 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4563 — AUMENTO DEL RUOLO ORGANICO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO IN MAGISTRATURA (APPROVATO DAL SENATO) (7377)

(A.C. 7377 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
ED ANNESSO ALLEGATO NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

CAPO I

**RUOLO ORGANICO
DELLA MAGISTRATURA**

ART. 1.

(Aumento del ruolo organico).

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di mille unità, delle quali trecento

da destinare alla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni.

2. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Salvo quanto previsto nell'articolo 2, con separati decreti del Ministro della giustizia, da emanare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 18 sono incrementate complessivamente di cinquecentoquarantasei posti le piante organiche degli uffici giudiziari in relazione al numero di posti messi a concorso e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

ALLEGATO
(Articolo 1, comma 2)

« TABELLA B

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	112
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	642
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	8.821
Uditori giudiziari	330
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie..	200
Totale ...	10.109 ».

(A.C. 7377 — sezione 2)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

(Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la medesima Corte).

1. Gli articoli 115, 116 e 117 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 115. - *(Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione)* — 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trenta magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello e ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo. Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati di appello possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione.

ART. 116. - *(Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione)* — 1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

ART. 117. - *(Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte)* — 1. I posti di magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte sono messi a concorso con le procedure ordinarie ».

2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con decreto ad inserire nella pianta organica della Corte di cassazione e della Procura generale presso la medesima Corte i magistrati di cui al comma 1. I magistrati che, alla data di emanazione del decreto, sono applicati alla Corte di cassazione o alla Procura generale sono destinati, nei rispettivi uffici, a coprire i posti nelle piante organiche relative.

3. Sono abrogate le leggi 21 maggio 1956, n. 489, 29 novembre 1971, n. 1050, e 30 luglio 1985, n. 405.

(A.C. 7377 — sezione 3)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL SENATO****ART. 3.**

*(Magistrati destinati
a funzioni non giudiziarie).*

1. Nel ruolo organico della magistratura sono istituiti duecento posti di magistrati di merito o di legittimità, nonché di equiparati ai medesimi, con esclusione degli uditori giudiziari, chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.

2. Cessato l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i magistrati possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le successive vacanze.

3. Le disposizioni che regolano il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie si applicano ai magistrati che occupano i posti di ruolo organico istituiti con il presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie).

Al comma 1, sostituire la parola: duecento con la seguente: centocinquanta.

3. 1. Benedetti Valentini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Dall'attuazione del presente articolo non deve comunque derivare un aumento dei posti complessivamente previsti dalla tabella allegata alla presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

3. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(A.C. 7377 – sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO II

SOSTITUZIONE DEI MAGISTRATI
ASSENTI DAL SERVIZIO

ART. 4.

(Magistrati distrettuali).

1. Con i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1, il Ministro della giustizia provvede alla formazione presso ogni corte di appello della pianta organica dei magistrati distrettuali, costituita dai magistrati di corte di appello e dai magistrati di tribunale, da destinare alla sostituzione dei

magistrati del distretto. I magistrati di appello possono essere chiamati a sostituire magistrati di tribunale e viceversa. In tale ultimo caso le funzioni svolte sono comunque considerate funzioni di magistrati di tribunale.

2. La consistenza numerica di ciascuna pianta organica è determinata con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il numero dei magistrati distrettuali è soggetto a revisione biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei due anni precedenti.

4. Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 2 e 3, devono distinguersi i magistrati distrettuali destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli destinati alla sostituzione di magistrati cui sono attribuite funzioni reagenti.

5. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

SOSTITUZIONE DEI MAGISTRATI
ASSENTI DAL SERVIZIO

ART. 4.

(Magistrati distrettuali).

Sopprimerlo.

4. 1. Benedetti Valentini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Dall'attuazione del presente articolo non deve comunque derivare un aumento dei posti complessivamente previsti dalla tabella allegata alla presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

7. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.

4. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Al momento dell'effettiva formazione della pianta organica dei magistrati distrettuali sono soppresse le Tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1998, n. 133.

4. 01. Benedetti Valentini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. L'impiego dei magistrati distrettuali è prioritario in ogni caso rispetto all'utilizzazione delle Tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1998, n. 133.

4. 02. Benedetti Valentini.

(A.C. 7377 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL SENATO

ART. 5.

*(Compiti
dei magistrati distrettuali).*

1. I magistrati distrettuali sono chiamati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall'ufficio:

a) aspettativa per malattia o per altra causa;

b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;

c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;

d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;

e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.

2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Compiti dei magistrati distrettuali).

Sopprimerlo.

5. 1. Benedetti Valentini.

(A.C. 7377 — sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

*(Designazione
dei magistrati in sostituzione).*

1. In presenza di alcuna delle situazioni previste nell'articolo 5, il presidente della corte d'appello, sentito il consiglio giudi-

ziario, provvede alla sostituzione del magistrato assente designando uno dei magistrati ricompresi nella pianta organica di cui all'articolo 4 sulla base dei criteri predeterminati al momento della formazione delle tabelle. Il procuratore generale presso la corte d'appello provvede, con le stesse modalità, alla designazione dei magistrati requirenti.

2. I provvedimenti di designazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

3. Il magistrato distrettuale che, allorché viene meno la sostituzione, abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Designazione dei magistrati in sostituzione).

Sopprimerlo.

6. 1. Benedetti Valentini.

(A.C. 7377 – sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Ulteriori attribuzioni dei magistrati distrettuali).

1. Quando non sussistono i presupposti per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, i magistrati distrettuali sono applicati negli uffici giudiziari del distretto secondo le disposizioni previste dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941,

n. 12, e successive modificazioni, fatta eccezione per quella di cui al terzo periodo del comma 5 dello stesso articolo 110. L'applicazione può essere revocata con la medesima procedura qualora risulti la necessità di procedere alla sostituzione di un magistrato assente dal servizio.

2. Quando non sussiste necessità di applicazione, i magistrati distrettuali possono essere utilizzati dai consigli giudiziari per le attività preparatorie ed attuative delle loro deliberazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Ulteriori attribuzioni dei magistrati distrettuali).

Sopprimerlo.

7. 1. Benedetti Valentini.

Sopprimere il comma 2.

7. 2. Benedetti Valentini.

(A.C. 7377 – sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Destinazione alle funzioni di magistrato distrettuale).

1. I posti destinati ai magistrati distrettuali sono messi a concorso con le procedure ordinarie.

2. Qualora i posti messi a concorso in un distretto siano rimasti scoperti in misura non inferiore al 25 per cento, ai magistrati successivamente destinati a tale

sede, con funzioni di magistrato distrettuale, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, sino a che il numero dei posti scoperto non scende al di sotto del predetto valore.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Destinazione alle funzioni di magistrato distrettuale).

Sopprimerlo.

8. 1. Benedetti Valentini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: con oneri a carico degli ordinaristanzamenti di bilancio del Ministero della giustizia.

8. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

(A.C. 7377 – sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

DISCIPLINA DEL CONCORSO ORDINARIO PER Uditore GIUDIZIARIO

ART. 9.

(Modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario).

1. Gli articoli 123 e 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 123. – (*Concorso per uditore giudiziario*) – 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.

2. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter, comma 1;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter, comma 2.

ART. 123-ter. - (*Prove concorsuali*) – 1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo.

2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

g) diritto comunitario;

h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione europea.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), e comunque una

votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera i), non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

4. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 3 ».

2. All'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta »;

b) al comma 1, le parole: « Salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 febbraio 1949, n. 26, » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto dal comma 3-bis »;

c) al comma 2, dopo le parole: « da mettere a concorso » sono inserite le seguenti: « ai sensi degli articoli 123 e 126-ter »;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giusti-

zia, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta »;

e) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.

3-ter. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica non inferiore a magistrato di appello con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall'articolo 125-ter, commi 5 e 6, limitatamente alla durata dell'attività del comitato »

3. All'articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La commissione esaminatrice è nominata nei dieci giorni che precedono

quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da ventidue magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonché da otto docenti universitari di materie giuridiche. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedentemente banditi »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

1-ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Insediati tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno docente universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della compo-

sizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni »;

d) al comma 6 le parole: « per tutta la durata della procedura concorsuale. », sono sostituite dalle seguenti: « dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati. »;

e) al comma 8 le parole: « funzionari amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla ottava » sono sostituite dalle seguenti: « personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 ».

4. All'articolo 125-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle scadenze e del termine di cui al comma 3-*bis* »;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di trecentoventi candidati ed esegue l'esame orale di non meno di ottanta candidati. Nell'ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di cui all'articolo 125-*quinqüies*, il numero di trecentoventi elaborati si intende riferito agli elaborati rimessi direttamente alla valutazione della commissione esaminatrice. La commissione forma la graduatoria entro il tempo occorrente per l'esame di tutti i candidati con le scadenze predette, aumentato di un mese.

3-ter. Il termine per la formazione della graduatoria, come determinato ai sensi del comma 3-bis, è prorogabile con decreto del Ministro della giustizia, su motivata richiesta del presidente della commissione.

3-quater. Il mancato rispetto delle scadenze e del termine di cui al comma 3-bis può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura.

3-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le indennità spettanti ai docenti universitari componenti della commissione ».

5. Dopo l'articolo 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 125-quinquies. — (Correttori esterni). — 1. Qualora i candidati siano in numero superiore a cinquecento, il Ministro della giustizia invita, con proprio decreto, i Consigli giudiziari ad indicare i nominativi di magistrati, avvocati che siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche, di sicura competenza e affidabilità, ai quali affidare il compito di correttori esterni, incaricati della valutazione degli elaborati dei candidati che avranno portato a termine la prova scritta.

2. Il numero dei correttori esterni è definito con il decreto di cui al comma 1 in misura comunque non superiore alle trecento unità. Con il medesimo decreto i correttori sono ripartiti fra i distretti in proporzione della consistenza dell'organico dei magistrati.

3. I Consigli giudiziari interpellano i magistrati, i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Facoltà di giurisprudenza del distretto al fine di ottenere la disponibilità dei rispettivi interessati e, per quanto concerne gli avvocati e i professori, l'attestazione che i nominativi rispondono ai requisiti di cui al comma 1. Quindi provvedono alla formulazione dell'elenco dei designati, nel numero definito dal decreto,

facendo in modo che le materie oggetto della prova scritta abbiano possibilmente un egual numero di correttori, e che le tre componenti siano rappresentate nel rapporto di un avvocato e un professore ogni tre magistrati. A tale elenco il Consiglio giudiziario aggiunge una lista di supplenti in egual numero e proporzione.

4. I correttori esterni, titolari e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.

5. Ultimate le prove scritte, la commissione esaminatrice forma due copie di ciascun elaborato scritto e invia ciascuna di esse ad un correttore esterno nella materia di competenza del medesimo. Le copie sono rigorosamente anonime, e individuate mediante codici di identificazione difforni fra loro. Per ciascun elaborato i correttori incaricati della correzione sono individuati mediante sorteggio, facendo in modo che il carico complessivo di ciascuno non superi tendenzialmente il numero di cinquanta. Ove occorra, l'elenco dei correttori titolari è integrato ricorrendo ai supplenti che possono altresì essere utilizzati per la sostituzione dei titolari eventualmente indisponibili. A ciascun correttore esterno viene inviata altresì copia della risoluzione con la quale la commissione esaminatrice ha definito i criteri per la valutazione degli elaborati scritti.

6. Il correttore esterno restituisce tutti gli elaborati entro trenta giorni, assegnando a ciascuno un punteggio in ventesimi, e formulando per ciascuno un sintetico giudizio.

7. La commissione esaminatrice convalida il giudizio dei correttori esterni se identico nel punteggio; attribuisce all'elaborato un punteggio facente media delle due valutazioni, anche se costituente frazione di punto, qualora le stesse siano entrambe positive e non divergano per più di tre ventesimi, ovvero qualora siano entrambe negative; effettua direttamente la valutazione nei restanti casi.

8. Il Ministro della giustizia, con regolamento da adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del-

l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, disciplina analiticamente le modalità della procedura del presente articolo, i modi della formazione dei correttori esterni al compito specifico e i compensi da attribuire loro; emana altresì ogni disposizione di coordinamento con le altre norme dell'ordinamento giudiziario.

9. Le disposizioni del presente articolo operano altresì quando il conseguimento del diploma, di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997 n. 127, sia divenuto condizione per l'ammissione al concorso per l'accesso alla magistratura, e i candidati superino complessivamente il numero di cinquecento ».

6. Gli articoli 123-*bis*, 123-*quater* e 123-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e gli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, sono abrogati.

7. All'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, al terzo comma, le parole: « , previo superamento della prova preliminare di cui all'articolo 123-*bis* ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto anzidetto, » sono soppresse.

8. L'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. - (*Sottocommissioni*). — 1. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal vice presidente, sostituiti dal commissario magistrato più anziano in caso di assenza o impedimento, ed assistite da un segretario.

2. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola ciascuna sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti, presieduti dal

presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato più anziano ed assistiti da un segretario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ciascun collegio esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, rispettivamente, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni.

3. Ciascuna sottocommissione procede all'esame orale dei candidati ed all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni.

5. Prima di procedere all'esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO III

DISCIPLINA DEL CONCORSO ORDINARIO PER Uditore GIUDIZIARIO

ART. 9.

(*Modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario*).

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

9. 5. Mantovano.